

# REINTEGRARE I MEMBRI DEL SERVIZIO DIMESSI NELL'AMBITO DEL MANDATO DI VACCINAZIONE COVID-19 DEI MILITARI

27 gennaio 2025

Pdf by:  
<https://www.pro-memoria.info>

Con l'autorità conferitami come Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d'America, è ordinato:

Sezione 1. Scopo e politica. Il 24 agosto 2021, il Segretario della Difesa ha imposto a tutti i membri del servizio di ricevere il vaccino COVID-19. Il Segretario della Difesa ha successivamente annullato il mandato il 10 gennaio 2023. Il mandato del vaccino era un onere ingiusto, eccessivo e completamente inutile per i nostri membri del servizio. Inoltre, i militari hanno dimesso ingiustamente coloro che hanno rifiutato il vaccino, indipendentemente dagli anni di servizio dati alla nostra nazione, dopo non aver concesso a molti di loro un'esenzione che avrebbero dovuto ricevere. Il risarcimento del governo federale per eventuali licenziamenti illeciti è in ritardo.

Sezione. 2. Risarare. Coerentemente con le politiche annunciate nella sezione 1 del presente ordine, il Segretario della Difesa o il Segretario della Sicurezza Nazionale, a seconda dei casi, intraprenderà tutte le azioni necessarie consentite dalla legge per:

(a) rendere disponibile la reintegrazione a tutti i membri dell'esercito (attivi e di riserva) che sono stati dimessi esclusivamente per il rifiuto di ricevere il vaccino COVID-19 e che chiedono di essere reintegrati;

(b) consentire a quei membri del servizio reintegrati ai sensi della presente sezione di tornare al loro rango precedente e ricevere la retribuzione

completa, i benefici, i pagamenti di bonus o il compenso; e

(c) consentire a qualsiasi membro del servizio che fornisca un attestato scritto e giurato di aver lasciato volontariamente il servizio o di aver permesso al loro servizio di decadere secondo le procedure appropriate, piuttosto che essere vaccinati sotto il mandato del vaccino, di tornare in servizio senza alcun impatto sul loro stato di servizio, rango o retribuzione.

Sezione. 3. Ulteriori responsabilità dell'agenzia. (a) Nulla in questo ordine preclude un'azione disciplinare o amministrativa per la condotta che è proscritta dal capitolo 47 del titolo 10, Codice degli Stati Uniti (Codice uniforme di giustizia militare, 10 U.S.C. 801-946a).

(b) Entro 60 giorni dalla data del presente ordine, il Segretario della Difesa e il Segretario della Sicurezza Nazionale riferiranno al Presidente attraverso l'Assistente del Presidente per gli Affari di Sicurezza Nazionale sui loro progressi nell'attuazione di questo ordine.

Sezione. 4. Separabilità. Se una qualsiasi disposizione del presente ordine, o l'applicazione di qualsiasi disposizione a qualsiasi persona o circostanza, è ritenuta non valida, il resto di questo ordine e l'applicazione delle sue disposizioni a qualsiasi altra persona o circostanza non ne saranno influenzati.

Sezione. 5. Disposizioni generali. (a) Nulla in questo ordine deve essere interpretato come pregiudicare o altrimenti influenzare:

(i) l'autorità concessa dalla legge a un dipartimento esecutivo, a un'agenzia o al suo capo; o

(ii) le funzioni del Direttore dell'Ufficio di Gestione e Bilancio relative a proposte di bilancio, amministrative o legislative.

(b) Il presente ordine deve essere attuato in conformità con la legge

applicabile e subordinata alla disponibilità di stanziamenti.

(c) Questo ordine non ha lo scopo di creare e non crea alcun diritto o beneficio, sostanziale o procedurale, applicabile per legge o in equità da qualsiasi parte contro gli Stati Uniti, i suoi dipartimenti, agenzie o entità, i suoi funzionari, dipendenti o agenti o qualsiasi altra persona.

LA CASA BIANCA,

Pdf by:  
<https://www.pro-memoria.info>

27 gennaio 2025.